

ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati – Autista.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 5 luglio 2023, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati – Autista;

Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità;

Considerata la specificità della professionalità del Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa – Autista, che richiede il possesso della patente di guida di categoria B, nonché di specifici ulteriori requisiti di esperienza professionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati – Autista (C10), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

Art. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;
- d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
- e) godimento dei diritti politici;
- f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;



g) patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;

h) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, ovvero il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) richiesta per l'autotrasporto di persone, ovvero un'esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.

2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al

medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.

3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.

4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.

5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.


6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui all'articolo 12 del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1.

Art. 6.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttoria al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.

2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



Art. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in una prova orale e in una prova pratica professionale.

2. La prova selettiva consiste in 80 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato A, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata partendo da base 80, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 11.

3. Ove il numero delle domande di partecipazione non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti, i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.

Art. 8.

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla prova orale i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.

2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13.

3. La prova orale consiste in un colloquio teso a valutare la preparazione e l'aggiornamento culturale e professionale del candidato nelle materie di cui all'allegato A, parte II.

4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.

5. La prova orale è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova pratica professionale i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella prova. L'elenco è pubblicato nell'area personale dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 9.

Prova pratica professionale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

2. La prova pratica professionale consiste nella guida di un autoveicolo su percorso urbano, su percorso extraurbano e su campo prove. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candi-

dati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. Per sostenere la prova pratica professionale i candidati devono presentarsi muniti della patente di guida categoria B.

3. La prova pratica professionale è valutata in trentesimi. Ottono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica professionale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova. L'elenco è pubblicato nell'area personale dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 10.

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio della prova orale e il punteggio della prova pratica professionale.

2. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.

3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova pratica professionale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove pratiche professionali.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.

2. La Commissione esaminatrice può aggregare membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.


3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

Art. 12.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 26 settembre 2023, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sarà pubblicata, altresì, l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.

2. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova pratica professionale.



3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

Art. 13.

Ricorsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale concernente i dipendenti della Camera dei deputati, disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it e consultabile anche attraverso l'applicazione pubblicata all'indirizzo concorsi.camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma.

2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

Art. 14.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

Art. 15.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Art. 16.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.

5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e

nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

Art. 17.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.

4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.

5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.

6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Roma, 5 luglio 2023

Il Presidente: FONTANA*Il Segretario generale:* CASTALDI

ALLEGATO A

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA SELETTIVA E DELLA PROVA ORALE

Parte I


Prova selettiva

Costituzione della Repubblica italiana (artt. da 1 a 12; artt. da 55 a 100);

Codice della strada (Titolo I – artt. 1-12; Titolo II, con riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV – artt. da 115 a 130; Titolo V; Titolo VI – artt. da 200 a 201);

Conoscenze teoriche per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, secondo i programmi ministeriali;

Quesiti psico-attitudinali relativi alla comprensione verbale e al ragionamento verbale.



Parte II

Prova orale

Conoscenze teoriche per il conseguimento della patente di guida categoria B;

Conoscenze teoriche per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB;

Elementi di sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio e primo soccorso;

Elementi di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale della Camera dei deputati.

ALLEGATO B

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

Art. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

23E08412